







3.M.S	

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMUNE DI BOLOGNA Dipartimento LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO Settore MANUTENZIONE

Oggetto Fornitura

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" PON METRO ASSE 2.1.2

BIBLIOTECA TASSINARI CLÒ E VILLA SPADA FORNITURA INFISSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

(BO2.1.2a.4 - CUP F01232710374202000041).

Codice intervento Codice CUP: Progetto

6491 Codice CIG:

Firme Soggetti Responsabili

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ARCH. MANUELA FAUSTINI FUSTINI

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

ARCH. MANUELA FAUSTINI FUSTINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Rev. 02 del 30/07/2020, D.Lgs 50/2016 e smi., Decreti COVID_19)

N° Tavola N° Elaborato

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 1











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I

ART. 1 – PREMESSA	4
Art. 2 – DEFINIZIONI.	4
ART. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	
ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI	
ART. 5 – RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI	
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	7
ART. 6 – OGGETTO DELLA FORNITURA	7
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	
ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO	
ART. 11- CONSEGNE	
ART. 12– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 13 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE E PARTICOLARI DISPOSIZIONI	
	11
ART. 16 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO :	
ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
ART. 18 – PENALITA'	
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 20 - RECESSO	13
ART. 21 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE -	
PAGAMENTO DEL SALDO	
ART. 22 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO	
ART. 23 – REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE	
ART. 24 – PROROGA CONTRATTUALE	
ART. 25 – SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DI CONTRATTO	
ART. 26 - SPESE	
ART. 27 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	
ART. 28 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE	19
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL FORNITURA DA APPALTARE	20
ART. 29 – OGGETTO DELL'APPALTO	20
ART. 30 – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE	
ART.31 – AMMONTARE DELL'APPALTO	20
ART. 32 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE	20
ART. 33 – PENALI	
Art. 34 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI	21

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento lavori pubblici Mobilità e patrimonio	Settore manutenzione	Pag. 2









		CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
**	COMUNE DI BOLOGNA	
	COMONE DI BOLOGIVII	

PARTE I

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento lavori pubblici Mobilità e patrimonio	Settore manutenzione	Pag. 3









		CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
2	COMUNE DI BOLOGNA	
	COMONE DI BOLOGNA	

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento lavori pubblici Mobilità e patrimonio	Settore manutenzione	Pag. 4











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A) del Comune di Bologna è redatto in conformità al D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e relativi Decreti Ministeriali applicativi, con le sole integrazioni ritenute necessarie, compreso tutte le norme "emergenziali/covid" anche qualora non espressamente richiamate negli specifici articoli, per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Bologna, che del servizio è la Stazione Appaltante.

Il Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.

Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal Comune di Bologna.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Bologna; con "D.E." l'ufficio della Direzione dell'Esecuzione incaricato dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando, nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione della fornitura per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Tutto quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO	SETTORE MANUTENZIONE	Pag. 5











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO I – PARTE GENERALE	

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50;
- c) Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."
- d) D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 07/03/2018 n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e successive modifiche, integrazioni e correzioni;
- e) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
- f) da tutte le leggi e le norme in vigore per le forniture che si eseguono per conto dello Stato;
- g) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;)
- *h*) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
- i) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- *j)* dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
- k) dalle leggi e dai patti sindacali;
- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- m) del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;
- n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
- o) Decreti attuativi dell'art 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di "criteri ambientali minimi";
- p) D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salutee della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO	SETTORE MANUTENZIONE	Pag. 6











CAPITOI	LATO SPECIALE DI APPALTO		
PARTE I			
TITOL	O I – PARTE GENERA	LE	

- q) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";-Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- r) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid –19 nei cantieri edili del 24-04-2020 e s.m.i.;
- s) Legge n. 120 del 11/09/2020: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti , ivi incluse Linee guida/DM/DPCM in attuazione del Codice dei contratti;

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 – RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con il direttore dell'Esecuzione del contratto; a tal effetto, deve stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale l'appaltatore sia sempre reperibile.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla sede dell'appaltatore.

Le notifiche degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le intimazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO	SETTORE MANUTENZIONE	Pag. 7









CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di Serramenti altamente performanti e tende oscuranti

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016 (*Il comma 1 di tale articolo prevede che le stazioni appaltanti debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Il comma 3 prevede l'obbligo dei c.a.m. per affidamenti di qualunque importo. Ovviamente la disciplina va applicata nel caso la merceologia da acquisire vi rientri e a tal fine è necessario verificare sul sito del Ministero dell'ambiente l'eventuale presenza dei d.m. riferiti alla merceologia da acquisire. Si fa presente, inoltre, che mentre la versione dell'art. 34 del Codice dei contratti prevedeva l'obbligo dei criteri ambientali per un valore pari al 50% dell'appalto, incrementato di anno in anno da appositi decreti ministeriali, la nuova versione del suddetto articolo risultante dalla modifica introdotta dal decreto correttivo – d.lgs. 56/2017 – prevede l'applicazione, da subito, dei suddetti al 100%, per appalti di qualunque valore economico, e quindi anche per le procedure sotto soglia):*

Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;
- l'offerta tecnica dell'Appaltatore (in caso di gara offerta economicamente più vantaggiosa)
 gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Titolo III del presente
 Capitolato:
- Computo Metrico Estimativo
- DUVRI (Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/01;
- il cronoprogramma di consegna delle forniture;
- garanzia definitiva

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 8











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti .fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d'appalto è regolata nel bando di gara di riferimento.

Garanzia definitiva

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici. Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 9











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura i o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, cosi' come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.

Garanzia pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 10











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 30 giorni dalla richiesta.

il fornitore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della consegna delle forniture .

I massimali sono quelli di cui all'art 32 del presente Capitolato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Come previsto dal comma 7 art 103 D.Lgs 50/2016, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art 32 co 9 e co 10 del D.Lgs 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del D.P.C.M. 187/91;

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 11









100
THE T

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'Art.11 del presente Capitolato;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Art. 8 del presente Capitolato;
- Ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).

Ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata 30 giorni naturali e consecutivi.

Art. 11-CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate entro 90 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Direttore Esecutivo del Contratto. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il luogo della fornitura, in questo caso coincidente con la Biblioteca Tassinari Clò posta in via di Casaglia, Bologna

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 12











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto e relativi collaboratori verranno comunicati tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 13 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE E PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

La sostituzione di alcuni serramenti saranno condizionati al montaggio di guaine impermeabili previste in altro appalto; l'impresa, nel caso, dovrà tenere conto della possibilità di sospendere il montaggio di tali serramenti dopo l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione o concordare con D.L. particolari modalità operative.

Art. 15: VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO;

G WD	CETTORE	ъ.
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 13











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 18 – PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Nel dettaglio si rimanda all'articolo

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

	1	
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 14











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 15











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 20 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 21 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 16











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Bologna.

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, anche deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, fermo restando la possibilità di valersi della garanzia definitiva come previsto dall'art.103 c. 2 del D.Lgs 50/2016, e di valutare se procedere alla risoluzione del contratto, procederà in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art 30 c. 5 e c. 6. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le forniture di cui alle singole voci di elenco dei prezzi sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dal DEC e ultimate a regola d'arte.

Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola fornitura di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.

Redatto il certificato di ultimazione della fornitura e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento della fornitura, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute stabilite.

Il conto finale sarà accompagnato da una relazione del Direttore di Esecuzione del Contratto. riguardo alla fornitura degli stessi, con allegata la documentazione prevista dal all'art. 26 del D.M. D.M. 49/2018 "Regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici. Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 17











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 dello stesso decreto legislativo.

Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

L'emissione dei certificati di pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno, fermo restando le verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art 113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 26 del D.M. 49/2018 "Regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modakità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" con le seguenti modalità:

- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 giorni dal rilascio dello Stato Avanzamento della fornitura;
- emissione, a cura del RUP, del certificato di pagamento relativo al saldo non oltre 7 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previo verifica della regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presentata a seguito dell'emissione del certificato di pagamento, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato, di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi art 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

	T	
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 18











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 24 - PROROGA CONTRATTUALE

La proroga è limitata ad un periodo di mesi (specificare il periodo che può variare da 3 a 6 mesi) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 25 - SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DI CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto (*indicare una percentuale di subappalto comunque non superiore al 40%*), e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L'affidamento in oggetto rientra negli affidamenti sottosoglia non avente carattere transfrontaliero pertanto trattandosi di affidamento diretto l'operatore economico contattato si è riservato la facoltà di poter ricorrere al subappalto senza rilevare l'esigenza di avere una quota maggiore di percentuale subappaltabile.

	T	ī
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 19











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs 50/2016

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate alla tabella di cui all'art. 30 del presente Capitolato, sussistendo le condizioni prescritte dall'art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite della normativa nazionale vigente al momento di avvio della procedura di gara/affidamento.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione nonché la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza in capo agli stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'aggiudicatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 20











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l'obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nel bando di gara e in Contratto

L'Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui al citato D.Lgs 50/2016 art 105 comma 13, lettere a) e c).

Art. 26 - SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese di pubblicità di gara qualora previste dal bando;
- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 21











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

- Il pagamento del bollettino, qualora necessiti, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
- La corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
- Il pagamento all' ISPESL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
- Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dal Direttore di esecuzione dei contratto onde consentire il collaudo degli impianti.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
- Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.

Sono a carico dell'Amministrazione:

• L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.

Art. 27 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.E.C., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.E.C. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

	1	
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 22











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
PARTE I	
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 28 - CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nella fornitura, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il D.E.C. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art. 205 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.E.C., del Collaudatore se già nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art 205.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Bologna.

	1	I
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 23











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO III – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL FORNITURA DA APPALTARE

Art. 29 – OGGETTO DELL'APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto la fornitura di:

Fornitura di nuovi serramenti altamente performanti per il miglioramento energetico della sala di lettura interna alla Biblioteca Tassinari Clò, via di Casaglia, 7 Bologna – Q.re Saragozza.

Art. 30 – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

Rimozione dei serramenti esistenti e trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta.

Fornitura e montaggio di nuovi serramenti ad alto livello prestazionale e di sicurezza; Fornitura e montaggio di tende oscuranti per permettere le attività di proiezione filmati all'interno del locale.

Al termine del montaggio dei nuovi serramenti dovrà essere affissa apposita targa permanente PONMETRO (dimensioni minime 42x30 cm) da realizzarsi previa approvazione della DL.

Per fornitura di impiantistica riconducibili al DM 37 del 22/1/2008, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso della relativa abilitazione, ai sensi dello stesso decreto.

Art.31 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a EURO . 74.998.75 (settantaguattromilanovecentonovantotto/75 euro)

Art. 32 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE

L'importo minimo di ogni rata di acconto, al netto del ribasso, viene stabilito in Euro35.000,00 ... (Euro TRENTACINQUEMILA/00).

(Valutare l'opportunità di Stati di avanzamento lavori a scadenza temporale)

		i
Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 24











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO III – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

Le forniture soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni "as-built", anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell'art. 17 del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.

Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudo – il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore i sequenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice Intervento
- Impegno
- Codice beneficiario

Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

L'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nell'art. 17 del presente capitolato;

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

E' previsto l'obbligo in capo all'appaltatore di conservare in modo le documentazioni contabili a giustificazione della spesa dallo stesso sostenuto per l'esecuzione dell'appalto nonché l'obbligo di consegnarli a richiesta dell'autorità di controllo PONMETRO. E' fatto obbligo dell'Appaltatore indicare nelle fatture emesse, con evidente dicitura, il riferimento al finanziamento erogato con fondi

"PON Città Metropolitane 2014 – 2020". Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana Azione 2.1.2.

Progetto BO2.1.2a. Risparmio energetico negli edifici pubblici. Intervento BO2.1.2a.4 Biblioteca Tassinari Clò e Villa Spada.

Art. 33 – PENALI

La penalità <u>per ogni giorno di ritardo</u> (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilita in: EURO EURO 500 (cinquecento/00 euro)

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Inoltre rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 25











CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO III – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 34 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati progettuali allegati.

- relazione tecnica descrittiva ed illustrativa;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi unitari;
- elaborati grafici);
- indicazioni di sicurezza per il cantiere;
- scheda storica;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico;
- piano di manutenzione;

Comune di Bologna	SETTORE	Pagine
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio	Settore Manutenzione	Pag. 26